



TRIBUNALE DI BARI
ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva che precede; letti gli atti nel giudizio n. xxxxxx Rg; ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Le parti hanno coltivato una volontà conciliativa e/o transattiva, con proposte ed offerte confluite però, a fronte di un'iniziale richiesta di € 200.000,00 avanzata da TIZIA ricorrente, in una finale bozza transattiva della CAIA spa e della SEMPRONIA, pari a complessivi € 20.000,00 tutto compreso (e ciò pure agevolato, nel corso del giudizio, dallo scadenzario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa delineatasi presso l'intestato Ufficio dal mese di xxxxxx¹).

- Nondimeno, all'udienza del xxxxxx, i difensori delle parti hanno affermato, seppure con modalità diverse, il vivo interesse dei propri assistiti ad una sollecita definizione conciliativa, talchè, considerata la condotta delle parti e la circostanza che la causa trovasi nella fase istruttoria, utile appare una pronuncia ex art. 185 bis c.p.c.², al fine di ridurre, se non proprio eliminare, le residue "diversità" di vedute delle parti in merito ad un importo risarcitorio, avvalendosi in ciò del richiamo a quanto già osservato dal giudicante in punto di possesso, turbativa ovvero spoglio, nell'ambito della corposa motivazione offerta con ordinanza depositata il xxxxxx.

-La norma in commento consegna al giudice - a differenza dell'attività di conduzione delle parti verso lo scambio, nell'esercizio della loro autonomia privata, di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi, riservatagli dall'art. 185 cpc con il più generale tentativo di conciliazione delle parti - il potere dovere di svolgere un'attività di promozione del contenuto di una formula conciliativa o transattiva. Il giudice, secondo l'espressione usata dal legislatore, potrà assolvere a tale compito almeno "sino a quando è esaurita l'istruzione".

- Un'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato Dlgs n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 cpc) permette d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc..), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento. Una doverosa riflessione - svincolata da rigidità processuali, ma, a ben guardare, legata sia a profili di opportunità e di economia processuale, che più squisitamente deontologici³ - sulla possibilità di definire la controversia attraverso la via delle ADR, con percorsi vari, purchè condivisi dalle parti (scambio di proposte e offerte transattive, stesura di verbali di conciliazione, accordi raggiunti innanzi ad organismi di mediazione), salva l'occasione di formulare, discrezionalmente, l'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis cpc.

- Appare allora opportuno, per gli sviluppi istruttori di causa, ed ai fini della proposta conciliativa da formulare da parte del giudice, prendere in considerazione : 1) quanto all'an, il richiamo a quanto già osservato dal giudicante in punto di possesso, turbativa ovvero spoglio, nell'ambito della corposa motivazione offerta con ordinanza depositata il xxxxxx, oltre alle osservazioni svolte dal nominato CTU ; 2) per il quantum, la carenza della piattaforma probatoria offerta dalla attrice, considerato che il discredito aziendale, lungi da qualche e-mail di protesta di presunti utenti, deve legarsi ad una concreta prova,

1 Si rimanda allo schema di ordinanza adottato dal Tribunale di Bari riprodotto sul Foro Italiano, vol. 2, anno 2012, parte quinta "Monografie e Varietà", pag. 59 e ss.

2 Norma processuale applicabile ai processi pendenti, secondo il principio del "tempus regit actum".

3 L'incidenza negli ultimi anni delle condanne ex legge Pinto, che intercettano lungaggini processuali spesso inevitabili negli Uffici giudiziari, gravati com'è noto da un carico di lavoro non facilmente organizzabile per penuria di uomini e mezzi, merita di essere contenuta pure implementando gli spazi processuali di apertura verso alternative di giustizia.

come pure la perdita di chance, sotto il profilo ad esempio dei ridotti introiti pubblicitari (per effetto delle interferenze che si assumono patite), ed il lucro cessante andrebbe poi dimostrato contabilmente con numerose disdette degli abbonati oltre che dei committenti pubblicitari, non potendo ammettersi la richiesta di CTU contabile, in quanto meramente esplorativa .

- Integrato è tutto il postulato contenuto dall'art. 185 bis cpc per l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio, e rafforzata è la prognosi di successo, o quantomeno d'opportunità, della proposta conciliativa, per la natura e qualità delle parti (società) ed il loro dichiarato spirito collaborativo.

- Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del xxxxxx per le ulteriori determinazioni.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modugno li xxxxxx

Il Giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,

P R O P O N E

- La condanna delle società convenute, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite, compresa la fase cautelare, in favore dell'attrice, liquidate ex DM n. 55/2014 e secondo il valore della controversia, in complessivi € 18.000, oltre Iva ed accessori di legge.

IL GIUDICE